

La nuova agevolazione fiscale per l'acquisto di beni strumentali: Tremonti *quater*

di Paolo Meneghetti – dottore commercialista e revisore legale

*Il Decreto Legge n.91/14, convertito con L. n.116/14, ripropone una agevolazione fiscale per l'acquisto di alcuni beni strumentali nuovi, istituendo con l'art.18 un apposito credito d'imposta da commisurare al 15% del valore dei beni eccedenti il valore medio dei cinque periodi d'imposta precedenti. Così definita la norma richiama alla mente le precedenti edizioni della detassazione degli investimenti create dall'allora Ministro Tremonti, e anche per questo l'attuale disposizione assume la denominazione di Tremonti *quater*, anche se appare evidente che si tratta di una gergalità giornalistica. Nel presente intervento si analizzano gli aspetti complessivi della norma evidenziando le problematiche tuttora sussistenti.*

Il Decreto Legge n.91/14, convertito con L. n.116/14, ripropone una agevolazione fiscale per l'acquisto di alcuni beni strumentali nuovi, istituendo con l'art.18 un apposito credito d'imposta da commisurare al 15% del valore dei beni eccedenti il valore medio dei cinque periodi d'imposta precedenti. Così definita la norma richiama alla mente le precedenti edizioni della detassazione degli investimenti create dall'allora ministro Tremonti, e anche per questo l'attuale disposizione assume la denominazione di Tremonti *quater*, anche se appare evidente che si tratta di una gergalità giornalistica. Detto ciò, è altrettanto vero che vi sono diversi punti in comune tra l'attuale art.18 D.L. n.91/14 e le precedenti edizioni Tremonti uno (art.4, L. n.357/94), Tremonti *bis* (art.4, L. n.383/01) e Tremonti *ter* (art.5, D.L. n.78/09), la cui analisi è opportuna come una sorta di premessa agli approfondimenti che seguono.

Con la Tremonti *bis* l'attuale disposizione ha in comune il riferimento alle media degli investimenti eseguiti nei precedenti cinque periodi d'imposta. Si ricorderà che, invece, nella cosiddetta Tremonti *ter* non vi era alcuna necessità di eseguire il confronto con la media investimenti poiché l'agevolazione era parametrata semplicemente al costo del nuovo bene.

Con la Tremonti *ter* l'attuale disposizione ha in comune l'ambito oggettivo, cioè il perimetro dei beni detassabili, perimetro limitato alla Divisione 28 della Tabella Ateco 2007, quindi tutti i chiarimenti prodotti dalla [Circolare n.44/E/09](#) sull'ambito oggettivo della Tremonti *ter* devono considerarsi validi anche in riferimento al D.L. n.91/14.

Elemento di peculiarità assoluta del D.L. n.91/14 è, invece, il meccanismo dell'agevolazione che consiste

in un credito d'imposta e non in una detassazione nel senso di variazione diminutiva. Ciò determina riflessi in tema di bilancio, atteso che la detassazione quale variazione diminutiva non trova alcuna segnalazione in bilancio, mentre il credito d'imposta rappresenta un componente positivo di reddito.

Come le precedenti edizioni, il D.L. n.91/14 non dispone alcun divieto di cumulabilità tra l'attuale agevolazione e ulteriori legate all'acquisto di beni strumentali, tuttavia, eventuali divieti di cumulo possono essere disposti da altre normative, come nel caso delle agevolazioni legate al risparmio energetico ove il decreto interministeriale 19 febbraio 2007, all'art.10 afferma che le detrazioni *de quo* non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da ulteriori disposizioni di legge nazionali previsti per i medesimi interventi.

Ambito soggettivo

Il credito d'imposta spetta ai titolari di reddito d'impresa, quindi è previsto un perimetro soggettivo più ristretto rispetto alla Tremonti *bis* che era aperta anche agli esercenti arti e professioni. Il riferimento al reddito d'impresa è generico, il che porta a ricomprendere tutte le tipologie giuridiche di impresa dalla società di capitali a quelle di persona, per finire all'impresa individuale. Devono ritenersi compresi anche i soggetti che producono reddito d'impresa pur se privi di contabilità, quali i cosiddetti contribuenti minimi di cui all'art.28 D.L. n.98/11. A tale riguardo vale il chiarimento contenuto nella Circolare n.44/E/09, par. 1 in cui erano ricompresi nella agevolazione i contribuenti minimi, le neo attività (art.13, L. n.388/00), i cosiddetti *supersemplificati* (art.28, co.3, D.L. n.98/11). Per tutti questi soggetti privi di

AGEVOLAZIONI

documentazione contabile occorre provare in modo inequivocabile l'avvenuto investimento tramite la conservazione delle fatture di acquisto comprovanti l'investimento, oltre a quelle relative agli investimenti eseguiti nel quinquennio precedente.

Vale la pena notare che l'aver scelto la strada del credito d'imposta rende più agevole la fruizione del vantaggio fiscale per i contribuenti il cui reddito è molto basso. Viceversa, con il meccanismo della detassazione, in assenza di reddito si generava una perdita pur sempre riportabile a nuovo ma senza vantaggi immediati per coloro che avessero eseguito l'investimento. Al contrario, il credito d'imposta può essere fruito anche da titolari di reddito d'impresa con imponibili minimi, poiché essendo spendibile in compensazione orizzontale, esso può venire utilizzato anche per pagare debiti fiscali di altra natura, ovvero debiti previdenziali, che siano versabili con il modello F24.

Un ulteriore aspetto legato sia all'ambito soggettivo, sia a quello temporale, è la considerazione secondo la quale non serve che l'impresa sia costituita entro il 25 giugno 2014, data di entrata in vigore del D.L. n.91/14, anzi proprio un passaggio dell'art.18, co.2, ultimo periodo, afferma in modo esplicito che il vantaggio fiscale può essere beneficiato anche da imprese costituite dopo la data succitata, imprese che otterranno un beneficio molto consistente poiché non dovranno considerare alcuna media pregressa di investimenti e, quindi, in pratica, si limiteranno a calcolare il 15% del bene nuovo quale valore del credito d'imposta.

Ambito oggettivo

Per quanto concerne l'ambito oggettivo il D.L. n.91/14 ripropone alcuni passaggi normativi sia della Tremonti *ter*, sia della Tremonti *bis*. Anzitutto il bene deve essere nuovo, e il requisito di novità è certamente dimostrato se il bene è acquistato dal produttore o dal commerciante, ma può essere agevolato anche il bene acquisito da un soggetto diverso rispetto a quelli sopra elencati, a condizione che non sia mai stato utilizzato. Al riguardo pare opportuno che tale *status* sia certificato dal cedente. I beni utilizzati a scopo dimostrativo non sono da considerare beni usati (cfr Circolare n.44/E/09) e quindi rientrano nell'agevolazione, mentre i beni autoprodotti presentano il requisito di novità solo se per costruirli non sono stati utilizzati componenti usati di valore prevalente su quelli nuovi.

Il bene deve appartenere alla Divisione 28 della tabella Ateco 2007, cioè macchinari che intervengono meccanicamente o termicamente su materiali o processi di produzione. Inoltre, e questa è novità assoluta del D.L. n.91/14, il valore unitario del bene non deve essere inferiore a 10.000 euro.

È opportuno approfondire un secondo aspetto che riguarda la detassabilità di beni strumentali appartenenti alla divisione 28 acquistati da un'impresa che li concede immediatamente a terzi in locazione o comodato. Al riguardo l'Agenzia delle Entrate ([Circolare n.90/E/01](#)) aveva ammesso la detassazione ma solo a determinate condizioni, e cioè che la locazione o il comodato avvenisse nell'ambito di una attività strettamente funzionale alle esigenze di produzione del comodante.

A fronte di questo assunto si presentano diverse situazioni:

- a) il bene locato cede utilità al solo locatario;
- b) il bene locato cede utilità al locatore;
- c) il bene locato cede utilità al locatario ma la locazione è utile al locatore;
- d) la locazione del bene è l'oggetto dell'attività del locatore.

Casistica certa è quella *sub b)* ove è chiara la spettanza della detassazione.

I casi dubbi sono quelli delineati ai punti *sub a)*, *c)* e *d)*. La fattispecie *sub c)* potrebbe essere rappresentata dall'azienda che vende prodotti alimentari destinati a distributori automatici, che acquista e cede in comodato distributori automatici (codice 28.29.10). È chiaro che il comodato del distributore più che cedere utilità al comodante è utile per lo svolgimento della sua attività, nel senso che favorisce la vendita del prodotto, ma anche tale fattispecie dovrebbe rientrare in un concetto ampio di locazione strumentale, e in questo senso già si è pronunciata l'Assonime con la Circolare n.30/02, par. 11.1, mentre la Circolare n.44/E/09 non ha toccato il problema, ma in tal caso si riteneva detassabile anche questa ipotesi poiché nella Tremonti *ter* non era richiesto un carattere di strumentalità del bene acquistato, tant'è che anche beni di consumo quali le cartucce del *toner* rientravano nell'agevolazione.

Identico problema nel caso *sub d)*, in cui la locazione del bene inserito nella Divisione 28 è l'oggetto dell'attività della stessa impresa locatrice (ad esempio il caso della locazione di macchinari per l'edilizia, sicuramente ammortizzabili dal locatore).

In questi fattispecie *sub c)* e *d)* il riferimento al concetto di strumentalità sembra escludere dall'a-

AGEVOLAZIONI

gevolazione i beni che non cedano direttamente utilità al locatore, come è stato affermato nella [Risoluzione n.196/E/08](#). Il punto meriterebbe un chiarimento definitivo dal parte delle Entrate.

Entriamo ora nel merito della Divisione 28 della Tabella Ateco 2007, alla luce dei chiarimenti già forniti dalla Circolare n.44/E/09 che non possono che essere considerati validi anche nell'attuale norma.

Essa è stata pensata per elencare delle attività e non dei beni e la sua applicazione nella Tremonti *ter* genera il dubbio se il cedente o l'acquirente debbano rientrare nei codici attività ivi citati. Al riguardo si riteneva che la necessità che le parti dovessero appartenere a questa elencazione non sussistesse e che il riferimento andava letto al netto della parola fabbricazione, cioè come puro elenco di beni e non di attività.

Ciò comporta che sia il cedente sia l'acquirente potrebbero appartenere ad altro codice attività, fermo restando che se è ceduto un bene che appartiene alla Divisione 28 esso sarà detassabile. Il passaggio è confermato dalla Circolare n.44/E/09.

La definizione dei beni appartenenti alla Divisione 28 è la seguente: macchinari o apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente su processi di lavorazione o materiali. Questa definizione è utile quando si esaminano beni che non sono citati in modo specifico nella Divisione 28 ma che possono rientrare nella definizione generale. Peraltro, in questi casi è necessario valutare se il bene non sia inserito in altra Divisione. È il caso, ad esempio, del saldatore elettrico che a prima vista potrebbe essere inquadrato come un bene della Divisione 28, ma in realtà appartiene alla Divisione 27 (codice 27.90).

Rispetto alle precedenti edizioni della detassazione, né la Tremonti *ter*, né la Tremonti *quater* citano tra gli investimenti agevolabili gli interventi su impianti esistenti, cioè il completamento di opere sospese, l'ammmodernamento e l'ampliamento di impianti. La norma attuale si limita ad agevolare gli investimenti in macchinari e apparecchiature cioè beni singoli dotati di autonoma funzionalità. In questo contesto, tuttavia, risultava non agevole capire come ci si doveva comportare rispetto a beni che sono sì inseriti nella Divisione 28, ma fisiologicamente destinati a essere incorporati in altri impianti. Un esempio tipico è rappresentato dai beni di cui al codice 28.22.01 cioè ascensori, montacarichi e scale mobili. È evidente che tali beni per lo più vanno incorporati in impianti o fabbricati già esistenti o in via di costruzione, e che il loro costo confluirà in quello com-

pletivo dell'impianto o del fabbricato. Il fatto che nell'attivo immobilizzato non vi sia un'iscrizione dei medesimi beni tra quelli strumentali mobili, non è di per sé ostativo della detassazione, poiché anche i beni assunti in *leasing* non compaiono tra le immobilizzazioni, però l'assenza di autonoma funzionalità complicava le valutazioni al riguardo. Al riguardo era auspicabile che l'Agenzia delle Entrate affermasse che l'inserimento di un bene nella Divisione 28 fosse sufficiente a garantirne la detassazione e così in effetti si è pronunciata la Circolare n.44/E/09.

Alcuni beni non inseriti nella Divisione 28 (ad esempio il *computer*) sono incorporati in beni detassabili per cui diventava impossibile oltre che iniquo separare il valore del bene estraneo alla Divisione 28 da quello del bene complesso invece inserito nella Divisione 28. In questo senso si registra un'apertura dell'Agenzia che ammette con la Circolare n.44/E/09 la detassabilità dell'intero bene acquistato.

Inoltre, sempre la Circolare n.44/E/09 ha chiarito che nel caso di acquisto di bene non compreso nella Divisione 28 ma che incorpora beni appartenenti a tale Divisione, pur se non essenziali al funzionamento (come nel caso succitato), permette la fruizione del *bonus* fiscale limitatamente al valore dei beni appartenenti alla Divisione 28, purché, evidentemente, tale valore sia oggettivamente isolabile, magari con certificazione del cedente.

Potrebbe essere il caso dell'acquisto di immobile che comprenda anche un ascensore, oppure di un autoarticolato che comprenda una gru per sollevamento di materiali. Immobile e autoarticolato non sono beni della Divisione 28, ma l'ascensore e la gru sì, e quindi limitatamente al costo riferibile a detti beni il credito d'imposta sarà beneficiabile.

Inoltre va ricordato che con specifici chiarimenti contenuti nella [Risoluzione n.91/E/10](#) furono riconosciuti quali beni appartenenti alla Divisione 28 anche i registratori di cassa (comprese le unità periferiche) e gli impianti di condizionamento e refrigerazione comprese le tubazioni e le opere necessarie per l'installazione.

Nozione di costo dell'investimento

Non vi sono espliciti riferimenti normativi nell'art.18 del D.L. n.91/14 alle modalità tramite le quali determinare il costo rilevante ai fini della quantificazione del credito d'imposta. Nelle precedenti edizioni delle norme sulla detassazione degli investimenti si è sempre fatto riferimento al concetto di valore fiscale del

AGEVOLAZIONI

bene, così come determinato dall'art.110 Tuir. Pertanto si possono così riassumere i tratti salienti del valore del bene:

1. valorizzazione al costo di acquisto o di produzione;
2. inserimento nel costo degli oneri accessori di diretta imputazione, oltre a quelli capitalizzati, se e in quanto si sia scelto questa procedura a livello contabile e
3. inserimento nel costo dell'Iva indetraibile da *pro rata* totale, mentre nel caso di *pro rata* parziale l'Iva indetraibile è mero costo di esercizio.

Sull'argomento una annotazione particolare va eseguita in materia di contributi in conto impianti. La Circolare n.44/E/09 ha affermato che il costo del bene va ridotto dei contributi in conto impianti (rilevanti dal punto di vista fiscale) qualunque sia la procedura scelta per la contabilizzazione. A tale proposito va considerato che alcuni contributi sono concessi anni dopo l'esecuzione dell'investimento, circostanza che ha indotto l'Agenzia, nella citata Circolare n.44/E/09, par. 3.1, a stabilire il principio che l'agevolazione sia da rideterminare in aumento o in diminuzione a seconda del fatto che un contributo sia concesso, oppure revocato, successivamente alla fruizione fiscale dell'agevolazione.

Questo principio non può che valere, *mutatis mutandis*, anche nella attuale situazione, per cui una eventuale erogazione di contributi in conto impianti per investimenti eseguiti entro il 2013 riduce il valore del bene nella media, e quindi conseguentemente aumenta il dato del credito d'imposta spendibile dal 2016.

Più delicato il caso diverso in cui il contributo sia concesso successivamente al 2014 per beni acquistati dal 25 giugno 2014. Se la certezza del diritto al contributo matura dopo il 2016 sarà necessario ricalcolare il credito d'imposta in diminuzione, restituendo le somme non versate, il tutto, deve ritenersi, senza alcuna sanzione.

Di rilevante importanza nella determinazione del costo dell'investimento è valutare se rileva o meno il disinvestimento eseguito nel periodo agevolato (o nel quinquennio precedente ai fini del calcolo della media).

Una volta assunta una interpretazione è chiaro che lo stesso *modus operandi* va applicato per il calcolo della media degli investimenti nel quinquennio precedente.

Sul punto l'art.18 D.L. n.91/14 nulla dice in modo esplicito, per cui per dare una prima risposta a questo centrale quesito è opportuno verificare i pre-

cedenti interpretativi dell'Agenzia delle Entrate. In materia di Tremonti *ter* non si poneva il problema del disinvestimento e nemmeno quello del confronto con la media degli investimenti nel quinquennio precedente, poiché la norma non prevedeva l'applicazione di tali meccanismi per il calcolo dell'agevolazione, come, del resto, aveva rilevato la Circolare n.44/E/09, par. 3.

Situazione diversa nella Tremonti *bis*, norma che risulta più simile a quella attuale perché era necessario determinare l'eccedenza dell'investimento rispetto alla media di quelli eseguiti nel quinquennio precedente. Anche l'art.4 L. n.383/01 non affrontava il problema del disinvestimento, ma operava un rimando alla precedente Tremonti uno (art.3 L. n.357/94). Ebbene in quest'ultima norma era specificato che l'investimento doveva essere nettizzato dalla cessione di beni strumentali. Pertanto la Circolare n.90/E/11, par. 2.1, in materia di Tremonti *bis*, aveva concluso che sia nel calcolo dell'investimento che in quello della media si doveva depurare il dato di computo delle cessioni di beni strumentali oggettivamente agevolabili.

Ora, venendo all'attuale norma, va segnalato che è assente un qualunque rimando normativo alla L. n.357/94, rimando che permetteva di ritenere rilevanti i disinvestimenti nella Tremonti *bis*. Pertanto, in attesa di chiarimenti ufficiali, sembra necessario concludere che i disinvestimenti non rilevano né nel calcolo dell'importo dei beni acquistati dal 25 giugno 2014 in poi, né nel calcolo della media.

Questo ultimo passaggio non è esplicito nella norma del D.L. n.91/14, ma si dovrebbe pervenire agevolmente a tale conclusione proprio citando i criteri applicati sostenuti nel passato dall'Agenzia delle Entrate.

Momento dell'investimento

Dato che l'agevolazione spetta per i beni acquisiti in un arco temporale ridotto che va dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015, diventa necessario individuare le regole che sottostanno alla individuazione del momento in cui il bene si intende giuridicamente acquistato. Al riguardo nulla dice la norma del D.L. n.91/14, ma vi è una ampia letteratura in materia di interpretazioni precedenti da parte dell'Agenzia delle Entrate che certamente è utilizzabile anche in questa edizione della agevolazione. La Circolare n.90/E/01, in materia di Tremonti *bis* ha affermato che in riferimento al momento dell'investimento si applicano le regole generali stabilite dall'art.109 Tuir, passaggio peraltro confermato dalla più recente

AGEVOLAZIONI

Circolare n.44/E/09. Tale riferimento ci permette di dire che per i beni mobili oggetto di acquisto il momento rilevante è quello della consegna o spedizione. Tale regola, è bene ricordarlo, vale anche per i contribuenti minimi (Circolare n.44/E/09, par. 3.2) che invece determinano il costo in base al principio di cassa: ebbene, anche per tali soggetti si applica la regola generale della consegna o spedizione, sicché potremmo avere che un bene acquistato, ad esempio, il 27 dicembre 2014 e non pagato, rilevi ai fini del credito d'imposta ma non possa essere dedotto nella determinazione dell'imponibile. Il riferimento all'art.109 Tuir permette di aggiungere che nel caso di beni costruiti da terzi, rileva il momento della ultimazione del servizio, considerando che se vi è un contratto di appalto in cui sono previste le cosiddette consegne a partita (art.1666 cod.civ.) o più gergalmente Sal, sarà possibile individuare quale importo detassabile quello del Sal, ma solo laddove vi sia una accettazione irrevocabile da parte del committente della singola partita consegnata, ipotesi questa che nella realtà è alquanto rara.

Quando i beni sono consegnati in prova o in contovisione vale il momento in cui l'effetto traslativo della cessione si manifesta (art.109, co.2, lett. a), e ciò corrisponde al momento in cui la clausola sospensiva vien risolta positivamente dall'acquirente. Questo passaggio permette di risolvere i casi in cui magari il bene è stato acquistato qualche giorno prima della decorrenza dell'effetto (ad esempio 22 giugno 2014): se nel contratto si stabilisce un periodo di prova che viene risolto positivamente poniamo il 30 giugno, l'acquisto si intende eseguito a tutti gli effetti il 30 giugno 2014.

Per quanto attiene ai beni costruiti in economia, vale la regola della determinazione dei costi imputabili al bene sostenuti nel periodo agevolabile, quindi anche beni non ultimati potranno dare origine al credito d'imposta, limitatamente alla quota di costi che rientrano nel periodo agevolato.

La quota di questi costi comprende ovviamente quelli di diretta imputazione oltre a una parte di altri costi, ragionevolmente imputabile al prodotto (mano d'opera, utenze, ammortamenti ecc). Un aiuto per determinare l'entità dei costi sostenuti nel periodo interessato può venire dalla Circolare n.40 del 26 novembre 1981, che, benché molto datata, è un utile riferimento per la determinazione del costo per beni prodotti in economia.

Meccanismo dell'agevolazione a calcolo della media

Abbiamo già segnalato più volte che l'agevolazione consiste in un credito d'imposta pari al 15% dell'ecedenza dei beni strumentali acquisiti nel periodo agevolato rispetto alla media dei medesimi acquisti eseguiti nel quinquennio precedente. Pertanto un primo calcolo necessario riguarda la media degli investimenti nel quinquennio 2009/2013, ricordando che dei cinque periodi d'imposta considerabili, uno è scartabile (verosimilmente quello in cui sono stati eseguiti investimenti più elevati), quindi la media avviene sempre assumendo al massimo 4 periodi d'imposta e dividendo il totale ottenuto per quattro. Questo calcolo, tuttavia, necessita alcuni fondamentali chiarimenti.

Investimenti eseguiti nel periodo 1 gennaio 2014/24 giugno 2014

Tali investimenti non rilevano nel calcolo del credito d'imposta perché eseguiti prima dell'inizio del periodo agevolabile, ma non rilevano nemmeno nel calcolo della media per gli investimenti 2014, poiché tale calcolo comprende solo quelli eseguiti nei precedenti periodi d'imposta, cioè fino al 2013. Naturalmente questi investimenti rileveranno invece nella media per il calcolo del credito d'imposta generato dagli acquisti del 2015.

Media mobile

La media comprende gli investimenti eseguiti dal 2009 al 2013, ma ciò vale solo per il calcolo del credito d'imposta del 2014. In altre parole il quinquennio della media è mobile ed è compreso tra il quinto e il primo anno antecedente quello in cui l'investimento è stato eseguito. Pertanto nel 2015 si farà riferimento alla media investimenti eseguiti dal 2010 al 2014, il che conferma che un bene può essere, nello stesso tempo, inserito tra quelli che generano il credito d'imposta e l'anno dopo diventare un bene da inserire nella media.

Periodi pregressi inferiori a 5

Il calcolo della media tiene conto dei periodi pregressi anche se inferiori a cinque, passaggio esplicitato dall'art.18 co.2 D.L. n.91/14. In tali casi la media è calcolata sempre scartando un periodo d'imposta, quindi, ad esempio, se una impresa si è costituita nel 2010, assumerà (senza ragguglio ad anno) come primo periodo il 2010 e come ultimo il 2013, scarterà un periodo e quindi dividerà per tre il totale ottenuto.

AGEVOLAZIONI

Questa regola si applica anche alle imprese costituite nel 2014, per le quali l'agevolazione è certamente fruibile (art.18, co.2, ultimo periodo D.L. n.91/14) e particolarmente vantaggiosa poiché sia per gli investimenti del 2014 sia per quelli del 2015 non vi è mai media precedente. Per il 2014 in funzione del fatto che non vi sono periodi precedenti, per il 2015 poiché vi un periodo precedente ma potendolo scartare, si torna all'assenza di periodi nel computo della media. Medesima considerazione vale per le imprese costituite nel 2013, ma limitatamente agli investimenti che seguono nel 2014, poiché per quelli del 2015 vi sono due anni precedenti e scartandone uno, resta sempre l'altro da considerare per la media.

Criterio di omogeneità

Altro punto significativo è la necessaria omogeneità delle procedure di calcolo sia quando si determina l'investimento eseguito, sia quando si determina la media. Questo passaggio è stato segnalato in passato dalla Circolare n.90/E/01 che affermava: *"...i criteri adottati per l'individuazione e il computo degli investimenti agevolati, indicati nei successivi paragrafi, valgono anche per gli investimenti degli esercizi precedenti da assumere ai fini della media di confronto..."*. La applicazione concreta di questo principio dovrebbe portare alla conclusione che ciò che non rileva quale investimento non rileva nemmeno del calcolo della media. Quindi i beni strumentali diversi da quelli appartenenti alla Divisione 28 non vanno computati nella media (come del resto è esplicitamente scritto nell'art.18, co.1 D.L. n.91/14), ma non dovrebbero essere computati nella media nemmeno i beni di valore unitario inferiore a 10.000 euro, che non costituiscono investimento agevolabile. Questo ultimo passaggio non è esplicito nella norma del D.L. n.91/14, ma si dovrebbe pervenire agevolmente a tale conclusione proprio citando i criteri applicati sostenuti nel passato dall'Agenzia delle Entrate.

Rilevanza della Rivalutazione dei beni ex L. n.147/13

Altro elemento rilevante che in alcuni casi potrebbe rivelarsi di importanza centrale, è capire l'impatto della rivalutazione dei beni eseguita nel 2013 sul calcolo della media. Ipotizziamo un bene della Divisione 28, acquistato nel 2009 e rivalutato nel 2013: a quale valore esso va considerato nella media investimenti? Anche in questo caso può essere di aiuto il precedente della Circolare n.90/E/01, par. 2.1 la quale testualmente affermò: *"Si precisa che,*

ai fini del calcolo della media, non si tiene conto delle rivalutazioni effettuate ai sensi della L. n.342/00" Trasferendo questa affermazione alla attuale situazione si può ragionevolmente concludere che il bene strumentale entra nel computo della media al valore prerivalutazione.

Successione ereditaria o donazione

Nel caso di trasferimento dell'azienda in forma fiscalmente neutrale, gli investimenti del soggetto dante causa vanno considerati nel calcolo della media da parte del soggetto avente causa. Nel caso specifico di trasferimento avvenuto dal 25 giugno 2014 al 31 dicembre 2014, gli investimenti di entrambi i soggetti vanno considerati unitariamente assegnando poi il credito d'imposta in modo proporzionale. Ad esempio investimenti donante 100, investimenti donatario 50, media 30, credito d'imposta $120 \times 15\% = 18$ che va assegnato per il $66,66\% = 12$ al donante e per il $33,33\% = 6$ al donatario. Queste regole sono rinvenibili nella [Circolare n.4/E/02](#), par. 5.

Conferimento di azienda

Nel caso del conferimento di azienda, operazione neutrale fiscalmente, i beni acquisiti dalla conferente non vanno considerati nel calcolo della media della conferitaria (Circolare n.4/E/02, par. 5), il che potrebbe portare a ipotizzare l'esecuzione di conferimenti d'azienda quando la media investimenti è molto elevata.

Fusione

La società risultante dalla fusione deve ovviamente considerare nella media investimenti anche quelli eseguiti dalle società fuse, però considerando che gli investimenti rilevano per periodo d'imposta, e l'operazione di fusione, di norma spezza in due periodo d'imposta l'esercizio nel quale è eseguita.

Scissione

Per la scissione occorre considerare gli investimenti eseguiti dalla società scissa, sulla base di rapporto proporzionale che viene individuato quantificando quanta parte di patrimonio netto sia stato trasferito alla società beneficiaria. Ciò a prescindere dal fatto che detti beni siano stati o meno effettivamente trasferiti.

La revoca dell'agevolazione

L'articolo 18, co.6 D.L. n.91/14 ripropone la disposizione antielusiva secondo cui la dismissione del bene agevolato prima del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato eseguito l'investimento

determina la revoca dell'agevolazione. Tale passaggio normativo era presente anche nel D.L. n.78/09 (Tremonti *ter*).

Si conferma che il periodo di necessaria detenzione del bene (come nella Tremonti *ter*) è più breve rispetto ai precedenti della Tremonti *bis* e Tremonti uno: infatti nella normativa precedente il bene doveva essere mantenuto fino al compiuto decorso del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto, mentre la norma attuale, come del resto la Tremonti *ter*, afferma che la detenzione minima è di un anno in meno. Il bene va mantenuto fino al compimento del primo periodo successivo all'acquisto. Adirittura potrebbe trattarsi di qualche mese se si realizzano operazioni straordinarie che riducono il periodo d'imposta.

In caso di cessione o destinazione del bene a finalità estranea all'esercizio di impresa, il credito d'imposta deve essere ricalcolato, o meglio esso è revocato, quindi con obbligo di versare l'importo del medesimo entro il periodo d'imposta in cui si manifesta l'evento che genera la revoca. Al riguardo bisogna però sottolineare una peculiarità della Tremonti *quater*, e cioè che il suo effettivo utilizzo in compensazione avviene a partire dal 2016 (per gli investimenti del 2014), ma il 2016 è anche l'anno a partire dal quale il bene potrebbe essere ceduto. Quindi se il bene acquistato nel 2014 viene ceduto entro il 2015 il credito è revocato, ma senza conseguenze reali, poiché ancora non sarebbe iniziato il suo concreto utilizzo. Certo, la revoca non è del tutto ininfluente poiché l'elemento dell'attivo patrimoniale va stornato creando una sopravvenienza passiva non deducibile, ma in ogni caso non vi è necessità di restituzione del credito stesso.

La revoca per operazioni straordinarie

Come è noto la revoca della detassazione si manifesta qualora il bene sia ceduto a terzi prima del secondo periodo successivo all'acquisto. Che questa disposizione non si applicasse ai trasferimenti di beni effettuati tramite operazioni straordinarie neutrali quali fusioni, scissioni o (a maggior ragione) trasformazioni, è dato per scontato attese le pronunce del passato che sono state puntualmente riconfermate dal paragrafo 6 della Circolare n.44/E/09. Occorre notare che il subentro nelle posizioni fiscali del soggetto dante causa comporta il trasferimento in capo all'avente causa dell'obbligo di detenzione del bene nel periodo di sorveglianza. Meno scontata era la conferma della disapplicazione a fronte di cessione d'azienda atteso che in altre pronunce dell'Agenzia quest'ultima operazione veniva intesa

come realizzativa ad ogni fine. Si pensi alla [Circolare n.57/E/08](#) sulla detenzione minima dei beni a seguito di riallineamento ex art.176 co.3-*ter* Tuir: ebbene quest'ultima operazione tipicamente realizzativa era stata giudicata quale evento che provoca la revoca dell'agevolazione. Diversa la posizione in materia di credito d'imposta (almeno se verranno confermate le tesi interpretative della Circolare n.44/E/09), poiché a certe condizioni la cessione d'azienda, come del resto il conferimento d'azienda, non provoca la revoca della agevolazione.

Le condizioni sono sostanzialmente due:

1. che il cedente dichiari esplicitamente che nella cessione d'azienda sono compresi beni agevolati, indicando tipologia, momento di acquisizione e valore dell'investimento e
2. che l'acquirente si impegni a rispettare il periodo minimo di detenzione.

È importante segnalare che anche una sola inosservanza dei due precedenti precetti comporta la revoca del credito in capo a colui che si è reso protagonista dell'inadempienza. Con la conseguenza che anche chi non ha fruito della detassazione (ad esempio il cessionario) potrebbe subire la tassazione della sopravvenienza, nel caso, ad esempio, che quest'ultimo ceda il bene detassato dal cedente e trasferito con la cessione d'azienda, prima dello scadere del periodo di sorveglianza. Ciò, ovviamente, solo se nel contratto di cessione o conferimento, l'avente causa ha assunto un impegno di detenzione minima del bene, mentre al contrario se tale impegno non è assunto, qualora il bene venisse ceduto dall'acquirente/conferitaria, il credito dovrebbe essere riversato o più semplicemente stornato dall'attivo patrimoniale se non fosse stato già utilizzato.

Revoca per allocazione del bene al di fuori dello Stato

L'articolo 18, co.6 D.L. n.91/14 dispone che la revoca del credito d'imposta scatta anche quando il bene agevolato è ceduto o semplicemente trasferito al di fuori del territorio dello Stato. L'effetto della revoca scatta solo se l'evento si realizza entro lo scadere del termine per l'accertamento, quindi se il bene esce dal territorio dello Stato entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato eseguito l'investimento. Questa ipotesi può far scattare un effettivo obbligo di restituzione poiché il credito potrebbe già essere stato utilizzato in tutto o in parte. Vale la pena notare che mentre la fattispecie esaminata pone semplicemente l'obbligo di restituire il

AGEVOLAZIONI

credito entro il periodo d'imposta in cui si manifesta l'evento, senza prevedere alcun versamento di sanzioni, diversa è l'ipotesi di utilizzo del credito che fin dall'origine era inesistente per carenza dei presupposti che lo legittimano. In questa seconda ipotesi è necessario, oltre a restituire il credito indebitamente utilizzato, versare anche sanzioni e interessi.

Contabilizzazione del credito d'imposta

L'agevolazione richiama alcuni concetti sia della precedente Tremonti *ter*, sia della detrazione concessa per investimenti destinati a favorire il risparmio energetico. La differenza rispetto a queste due ultime agevolazioni citate è che il *bonus* del D.L. n.91/14 è un credito d'imposta quindi diverso sia dal componente negativo della base imponibile (detassazioni Tremonti) sia dalla detrazione d'imposta per investimenti di risparmio energetico. Infatti, mentre la detrazione riduce direttamente il costo per imposte allocato nella voce E 22 del Conto economico, il credito d'imposta costituisce un provento da classificare nella classe A dello stesso Conto economico. Sulla contabilizzazione dei crediti d'imposta è utile citare il Documento dell'Istituto di Ricerca Dottori Commercialisti n.15/03 secondo il quale i crediti d'imposta condizionati alla esecuzione di investimenti vanno contabilizzati come contributi in conto impianti, quindi interessano la voce A5 del Conto economico,

previa imputazione della quota annuale di contributo nel rispetto del principio di competenza.

La circostanza che si parli di un provento che interessa il Conto economico nella area A permette di concludere che questi importi siano rilevanti sia ai fini del Rol che ai fini del Mol.

Nel primo caso il credito d'imposta contabilizzato della voce A5 incrementerà il valore della produzione che, una volta sottratti i costi della produzione (nettizzati di ammortamenti e canoni *leasing*) determina il Rol, cioè la grandezza che moltiplicata per 30% costituisce il limite di deduzione degli interessi passivi delle società di capitali. Nel secondo caso l'incremento del valore della produzione può contribuire a generare un Mol positivo (cioè differenza tra valore della produzione e costi della produzione nettizzati di ammortamenti, accantonamenti e canoni *leasing*), elemento essenziale per essere esclusi dalla normativa delle società di comodo in quanto società in perdita sistemica. Va poi ricordato che il credito d'imposta da investimenti in beni della Divisione 28 è un provento che non genera alcuna tassazione né ai fini Ires, né ai fini Irap, non rileva ai fini del quoziente per determinare l'importo deducibile di i interessi passivi per soggetti Irpef (art.61 Tuir), né rileva ai fini della deduzione di spese generali in presenza di proventi esenti ex art.109, co.5 Tuir.

 **Euroconference**
Centro Studi Tributari

Seminari di specializzazione

Seminario di specializzazione di mezza giornata - ottobre/novembre

ANATOCISMO E USURA

Anomalie bancarie e problematiche

Bari Bologna Busto Arsizio Firenze Genova Milano Napoli
Padova Piacenza Roma Tirrenia Torino Treviso Udine Verona

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 125,00 + IVA

Cumulabile con sconto Privilege Card  -25%  -20%  -15%

[ACCEDI AL SITO](#)